

Milano, 6 febbraio 2020

Stato della regolazione del settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento

Primi orientamenti in materia di regolazione della misura nel servizio di telecalore

Luca Bongiolatti - Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (DTLR) 

Inquadramento generale (1)

- Il D.Lgs. 102/14, ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo in tema di qualità per il settore del telecalore, di cui fa parte la misura ed in particolare:
 - la definizione delle modalità con cui le **imprese distributrici**, in qualità di esercenti l'**attività di misura** (art. 10 comma 1 lett. a):
 - rendono disponibili agli utenti **contatori di fornitura** in grado di riflettere con precisione il consumo effettivo
 - forniscono **informazioni** sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce orarie
 - la definizione di *standard* di **qualità del servizio** (art.10 comma 17 lett. a)
 - l'applicazione secondo criteri di **gradualità** anche alle reti preesistenti, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati (art.10 comma 18)
- Il quadro normativo è stato innovato dalla Direttiva UE 2018/2002, che ha introdotto specifici obblighi prestazionali per i contatori (telelettura). La Direttiva non è stata ancora recepita in ambito nazionale
- L'Autorità, al fine di dare attuazione ai compiti previsti dal decreto legislativo D.Lgs. 102/14, con delibera 7 agosto 2014, 411/2014/R/com ha avviato uno specifico procedimento, integrato con delibera 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr

Inquadramento generale (2)

- L'Autorità ha affrontato il tema della regolazione della misura nel settore del telecalore nei documenti di consultazione:
 - 19 maggio 2016, 252/2016/R/tlr, nel quale sono stati presentati i primi orientamenti per la regolazione in materia di obblighi di fornitura e installazione di sistemi di misura nel settore del telecalore
 - 26 luglio 2018, 413/2018/R/tlr, nel quale sono stati presentati gli orientamenti finali per la regolazione della qualità commerciale del servizio del telecalore, ivi inclusa la richiesta di verifica dei contatori da parte degli utenti
- L'Autorità, con la delibera 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr, con la quale ha approvato il testo integrato della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento (RQCT), ha scelto di rinviarne il completamento, con riferimento alla misura, ad un successivo procedimento, stante la complessità del tema e la necessità di completare gli approfondimenti di natura tecnica e normativa già avviati
- L'Autorità, con delibera 8 febbraio 2018, 78/2018/A, ha inoltre approvato un protocollo di intesa con il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (di seguito: CTI) per la definizione delle necessarie prassi di riferimento e norme tecniche inerenti, tra l'altro, la verifica funzionale dei misuratori di energia termica


Road map del procedimento

- Gennaio 2020, pubblicazione primo **documento di consultazione**: orientamenti iniziali di regolazione
- Aprile 2020, **focus group** con gli *stakeholder*: approfondimento osservazioni pervenute
- Maggio 2020, secondo **documento di consultazione**: orientamenti finali di regolazione e bozza dello schema di articolato
- Luglio 2020, **adozione della disciplina** sulla misura: in vigore dal 1° gennaio 2021



Le tempistiche di approvazione del provvedimento dovrebbero essere compatibili con il recepimento della Direttiva UE 2018/2002. In ogni caso, l'Autorità garantirà la compatibilità delle misure in materia di misura introdotte con l'evoluzione del quadro normativo

Ambiti di intervento



Installazione, manutenzione e verifica

- Coerentemente con quanto previsto negli altri settori regolati e con la normativa di settore, si intende precisare che **l'attività di misura** nelle reti di telecalore è svolta dall'esercente, **responsabile**, con riferimento al gruppo di misura, della:
 - corretta **installazione**
 - puntuale **manutenzione**
 - **verifica**, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile
- Nel caso in cui il servizio non sia svolto da unico soggetto verticalmente integrato, la responsabilità è attribuita al gestore della rete

Raccolta e validazione dei dati (1)

- Si propone di:
 - differenziare il numero minimo di tentativi di rilevazione sulla base di
 - classe dimensionale dell'utente
 - tipologia di contatore installato (convenzionale o teleletto)
 - assicurare che il tentativo di rilevazione avvenga in un periodo significativo per la determinazione dei consumi

Tipologia misuratore	Tipologia di utente	Numero minimo di tentativi	Arco temporale
Misuratore convenzionale	minori dimensioni (≤ 50 kW)	1	anno
	medie dimensioni (> 50 kW e ≤ 350 kW)	2	aprile - ottobre novembre-marzo
	maggiori dimensioni (> 350 kW)	3	novembre-gennaio febbraio-aprile maggio-ottobre
Misuratore teleletto	Tutte le tipologie	1	mese

Raccolta e validazione dei dati (2)

- Per assicurare la raccolta dei dati di misura si propone che:
 - gli esercenti comunichino agli utenti dotati di contatori convenzionali, il giorno e la fascia oraria del passaggio del personale incaricato di raccogliere le misure, in forma riservata, secondo le modalità concordate con l'utente; qualora l'utente non abbia comunicato alcuna modalità di contatto preferita si propone l'affissione di avvisi cartacei presso l'utenza
 - gli utenti possano comunicare il dato di lettura tramite nota cartacea affissa sulla porta della propria abitazione o luogo simile e che gli esercenti siano tenuto a prenderla in carico e sottoporla a validazione
 - nel caso di misuratori convenzionali, sia prevista la possibilità di autolettura, con modalità di comunicazione dei dati a scelta dell'esercente (ad esempio SMS, telefono o sito *internet*)

Raccolta e validazione dei dati (3)

- Nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura programmato non vada a buon fine per ragioni imputabili all'utente si propone che l'esercente :
 - nel caso di misuratori convenzionali, esegua almeno un ulteriore tentativo di misura dopo aver concordato un appuntamento con l'utente;
 - nel caso di misuratori teleletti:
 - esegua almeno due ulteriori tentativi di telelettura nel corso del mese
 - in caso di ulteriore mancata lettura, effettui le letture con le medesime modalità e frequenze previste per utenti con installato un contatore convenzionale fino all'eventuale ripristino del canale di comunicazione

Verifica del misuratore (1)

- Il **DM 93/17** ha aggiornato la legislazione in materia di controlli (metrologici) degli strumenti di misura legale:
 - l'utente può richiedere una verifica alla Camera di Commercio locale
 - La CCIAA si può avvalere di soggetti accreditati per effettuare le verifiche (in loco o in laboratorio)
 - ad oggi non è stata definita una scheda di verifica per contatori di calore
 - potrebbero emergere tempi incerti e notevoli costi (disincentivo alle verifiche)
- Si ipotizza di dare la possibilità all'utente, sulla base di una scelta informata, di richiedere al distributore una **verifica** preliminare di tipo **funzionale** (non metrologica):
 - **verifica visiva** misuratore e corretta installazione
 - confronto con **misuratore campione** (senza infrangere i sigilli)
 - se una delle parti non fosse soddisfatta del controllo, alla verifica funzionale potrebbe seguire comunque la richiesta di verifica metrologica

Verifica del misuratore (2)

- La definizione delle **modalità di esecuzione della verifica funzionale** del misuratore non rientra tra le competenze dell'Autorità
- L'Autorità ha segnalato al **CTI** la necessità di una **prassi** o **norma tecnica**, analoga a quella predisposta dal CIG per il settore gas, inerente le **modalità di verifica**, non metrologica, **dei misuratori** e di ricostruzione dei consumi

Verifica funzionale – *standard* di qualità

- Si ipotizza la definizione dei seguenti **standard di qualità** relativi alla misura:

Standard di qualità		
Denominazione	Valore	Tipologia
tempo massimo di intervento per la verifica	10 gg lavorativi	Standard specifico
tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica	30 gg lavorativi	Standard specifico
tempo massimo per la sostituzione	10 gg lavorativi	Standard specifico

Tipologia utente	Indennizzo automatico
≤ 50 kW	30 €
> 50 e ≤ 350 kW	70 €

- **Esclusione** da obblighi di registrazione indicatori e applicazione standard per:
 - micro esercenti (≤ 6 MW)
 - utenti soci di società cooperative
 - Utenti con potenza superiore a 350 kW

Malfunzionamento - ricostruzione dei dati di misura (1)


- La ricostruzione dei consumi ha termine nel momento di riparazione/sostituzione del misuratore e inizio:
 - se determinabile con certezza, con la data in cui si è verificato il guasto
 - se non lo è, con la data dell'ultimo dato di misura validato e non contestato dall'utente (**massimo 5 anni**)
- Si ipotizza conseguentemente l'obbligo per l'esercente di **conservare i dati** (letture, anche stimate, relative ai consumi fatturati):
 - per un periodo di **5 anni**
 - renderli disponibili all'utente (o ad altri soggetti aventi titolo) su sua richiesta (richiesta di informazioni, standard RQCT: 90% entro 30 gg)
- In presenza di malfunzionamenti si ipotizza di adottare una **metodologia di ricostruzione dei consumi** comparabile (ma semplificata) rispetto al settore gas:
 - se è possibile ricostruire l'**errore** del misuratore (metodologia CTI), applicazione di un fattore correttivo ai dati di misura disponibili:
$$Q_{ric} = Q_{misurata}(1 + err_{rilevato})$$
 - se non lo è, stima su **dati storici** o applicazione di un **profilo standard** al consumo del punto di fornitura considerato

Malfunzionamento - ricostruzione dei dati di misura (2)

- **Disponibilità di dati di misura validati** su un arco temporale sufficientemente ampio (almeno 2 anni): si propone di ricostruire i consumi come media dei j valori registrati (es. $m=2$, per dati di 2 anni) per ogni periodo i dell'anno (es. $n=12$, per lettura mensile e ricostruzione dei dati di un anno intero):

$$Q_{ric} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \frac{Q_{i,j}}{m}$$

- **Assenza di dati storici:** si propone di utilizzare i **consumi stimati** (per esempio nella scheda informativa di cui al TITT, se disponibile) distribuiti con semplici **profili standard**:
 - una **retta** per i consumi di ACS
 - una **parabola** rovesciata con vertice a gennaio per i consumi di riscaldamento



Caratteristiche prestazionali misuratori

- Sulla base dei primi approfondimenti, si propongono i seguenti requisiti minimi prestazionali per i misuratori installati o sostituiti a partire dall'entrata in vigore del provvedimento (1 gennaio 2021):
 - telelettura
 - registrazione e visualizzazione dei parametri garantiti: potenza termica (o portata) e temperatura di fornitura
 - memorizzazione (in loco o su server) con frequenza almeno oraria e archiviazione con tale risoluzione per un periodo non inferiore a un mese
 - indicatore di anomalie: allarme indicante la rilevazione da parte del contatore di una anomalia in esito alla mancata memorizzazione dei dati di misura o all'esecuzione di una routine di autodiagnostica
 - indicatore di interruzione servizio: i contatori devono essere in grado di registrare data ed ora di interruzione del servizio e data ed ora di ripresa del servizio sulla base dell'analisi della portata e della temperatura del fluido termovettore
- Eventuali tempistiche per la sostituzione dei misuratori già installati che non rispettano i requisiti minimi saranno definite nel prossimo periodo di regolazione, previa consultazione con gli *stakeholder*

Obblighi di registrazione e comunicazione

- L'Autorità intende introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione per consentire il controllo dell'attuazione della disciplina in tema di misura
- Per la verifica del rispetto degli standard dovranno essere registrate informazioni inerenti la prestazione di verifica del misuratore, tra cui:
 - le date di ricevimento ed esecuzione della prestazione
 - la causa di eventuale mancato rispetto dello standard e l'eventuale indennizzo erogato, ove dovuto
- Per limitare eventuali contenziosi tra utenti del servizio ed esercenti si propone, in caso di mancata rilevazione del dato di misura, di registrare ed archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di lettura, con riferimento alle seguenti casistiche:
 - assenza dell'utente o di altra persona che consenta l'accesso al luogo dove il gruppo di misura è installato
 - malfunzionamento del gruppo di misura o necessità di intervento tecnico
 - diniego all'accesso da parte dell'utente
 - altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura del gestore della rete



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



Grazie per l'attenzione